MONDO TV S.p.A

PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE – D.LGS. 81/2008 (REATI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE SUL LAVORO)

INDICE

1) Reati in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro ……...…….....3
2) Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro……...5
3) Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta....6
4) Procedure specifiche……..…….....9
5) I controlli dell'Organismo di Vigilanza……..10

1. Reati in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro

L'art. 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dalla legge 9 agosto 2007, n. 123 (entrata in vigore il 25/08/2007) e successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

L'articolo in esame statuisce:"25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Attraverso la novella del 2007 il legislatore ha inteso ampliare la sfera della responsabilità amministrativa delle società estendendo l'elenco dei reati presupposto fino a ricomprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose (le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo) commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il mutamento di politica legislativa relativa ai corporate crimes è, in questa norma, evidente: per la prima volta viene estesa in Italia l'applicazione della disciplina sulla responsabilità degli enti a ipotesi di fattispecie colpose.

Per determinare la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto, cfr. art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" stesso), non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. (1) che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Il datore di lavoro è quindi destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e quindi di tutelare l'integrità del lavoratore.

L'individuazione dei nuovi reati è fatta dall'articolo 25-septies attraverso il rimando alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale, precisando che i delitti ivi previsti devono essere stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra comporta una sorta di parallelismo tra i "due modelli" e cioè tra il decreto legislativo n. 231 e il decreto legislativo n. 81 del 2008 (ex decreto legislativo n. 626 del 1994) nonché tra i rispettivi programmi volti alla eliminazione ovvero al contenimento del rischio di reato nelle attività della società ivi espressamente compresa la necessaria integrazione tra le procedure finalizzate ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il "modello" 231 dovrà naturalmente essere "calibrato" al fine di prevenire i reati indicati (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime) e, dovrà, aggiungersi all'apparato di governance già esistente in tema di sicurezza.

Ciò comporta, sinteticamente, che accanto alle funzioni tipiche e istituzionali previste dal testo unico sulla sicurezza (quindi per esempio il SPP e il RSPP) vi sarà un altro organismo di vigilanza e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza) con funzioni e specificità tali da non poter essere ritenuto una mera duplicazione di altri organi (eventualmente) già presenti (e funzionanti) in società.

Nonostante le evidenti difficoltà rappresentate dal coordinamento tra la struttura dei nuovi illeciti penali introdotti dalla legge n. 123 e i principi introdotti dal Decreto legislativo n. 231 del 2001, tra cui, quello relativo all'individuazione dell'interesse o del vantaggio raggiunto dall'ente nella commissione dei reati, pare oltremodo evidente che la Società dovrà profondere un intenso impegno (oltre naturalmente alle conseguenti risorse economiche) al fine di rispettare la normativa esistente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 25-septies prevede il ricorso ad una sanzione pecuniaria (diversamente modulata a seconda del tipo di violazione commessa dal datore di lavoro) e ad una sanzione interdittiva (tra quelle previste dall'art. 9 c. 2 del decreto n. 231).

Come già indicato, riassumiamo, ancora una volta, le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere efficacia esimente:

- deve scaturire da una visione reale ed economica dei fenomeni aziendali;
- deve tenere conto delle "singole" specificità della società coinvolta e della sua "storia giuridica", basandosi su un'analisi dei rischi e un'individuazione dei protocolli di prevenzione estremamente attenta ai profili specifici (mappatura dei rischi ad hoc o tailor made);
- deve essere costantemente monitorato e aggiornato;
- deve essere adeguatamente comunicato al personale, ai consulenti, partners, ecc. attraverso un'attività di formazione specificamente calibrata, come indicato nella Parte Generale, sui singoli soggetti, sui diversi rischi – reato che riguardano ciascuno, sulle diverse funzioni di ognuno.

2. Processi Sensibili nell'ambito della sicurezza sul lavoro

Il principale Processo Sensibile, già indicato nella Parte Generale del presente documento, che la Società ha individuato al proprio interno è il seguente:

- infortunio sul lavoro, commesso con violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, che abbia comportato il decesso dell'infortunato, o lesioni personali gravissime o lesioni personali gravi all'infortunato.

Il rischio potenziale è insito nell'occorrenza di un infortunio sul lavoro avvenuto in violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, che comporti l'instaurazione di un procedimento penale volto ad accertare le eventuali responsabilità penali in ambito aziendale nei confronti di esponenti della stessa.

La soglia minima (lesioni personali gravi) è rappresentata da 40 giorni di prognosi.

Nel caso di procedimento penale di cui sopra, il pubblico ministero che conduce le indagini deve procedere all'accertamento della eventuale responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I Processi Sensibili individuati saranno oggetto di costante, attenta e concreta analisi e valutazione, con la collaborazione del datore di lavoro e del RSPP, al fine di individuare gli eventuali aspetti di miglioramento dell'intero sistema derivanti dalla pratica applicazione dei principi quivi indicati.

3. Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le seguenti norme:

- il testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008;
- le procedure aziendali in tema di sicurezza;
- le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso.

Al fine di adempiere in maniera adeguata alle disposizioni vigenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha adottato una organizzazione interna dei poteri volta a garantire che ciascuna "funzione" e ciascun compito siano svolti dall'organo dotato della maggiore competenza e professionalità.

Tale suddivisione delle funzioni è stata realizzata in coerenza con la struttura aziendale mediante un sistema di deleghe e procure attributive di poteri, nel rispetto della vigente normativa.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (cfr. art. 25septies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge relative alla sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- effettuare i corsi formativi ed informativi necessari;
- rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e la indicazioni, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

I Destinatari dovranno inoltre attenersi alle seguenti condotte:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da

parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
h) rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture aziendali in dotazione ai dipendenti;
i) rispettare le disposizioni attinenti alla sicurezza in caso di accesso da parte dei Dipendenti MondoTV presso altre società in caso di svolgimento di attività di consulenza.

È inoltre vietato:

j) utilizzare dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
k) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
l) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
m) per i fornitori, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà dalla Società.

Alla luce di quanto sopra, di seguito vengono elencati alcuni principi per la redazione delle relative procedure aziendali per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro:
b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare;
f) i dirigenti e i preposti siano tenuti a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alla misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
i) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da

valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

j) alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della divisione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

4. Regole specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

1. Relativamente a tutto il personale/collaboratori, porre attenzione durante l'attività di formazione alla sicurezza fornita dalla società in linea generale. Porre attenzione inoltre agli adempimenti inerenti la sicurezza previsti nel manuale di qualità da predisporre da parte dalla società.
2. Relativamente a tutto il personale/collaboratori viaggianti, porre attenzione durante l'attività di formazione alla sicurezza fornita dalla società con riferimento alle macchine oggetto della attività commerciale;
3. Relativamente al personale cui è demandata l'assistenza tecnica presso la clientela, porre attenzione anche agli adempimenti previsti dalla clientela stessa in materia di sicurezza presso l'unità produttiva ove svolgono la prestazione.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato.